



Emilia-Romagna

*Il Difensore civico*

fasc. 257/2012/AB  
(che si prega citare nella risposta)

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0020993-01/06/2012-ALRER

Bologna, 01 GIU. 2012

Al C.F.S. Comando Stazione di  
Ravenna

Fax : 0544 408740

Al C.F.S. Comando Provinciale  
Ravenna

c.a. Primo Dir. Gianpiero  
Andreatta

Fax : 0544 37266

Al C.F.S. Coordinamento  
Regionale Emilia-Romagna  
Bologna

c.a. Dir. Sup. Giuseppe GIOVE  
Fax : 051 5274494

Al Presidente dell' A.N.E.R.  
Avv. Giovanni Pasquale Marcacci  
email: jeanpascal@fastwebnet.it

p.c.

**Oggetto: Fruibilità di tratto d' arenile alla pratica del naturismo**

Ho ricevuto l'allegata istanza da parte dell' Avv. Giovanni Pasquale Marcacci Presidente dell'Associazione Naturisti Emiliano-Romagnoli.

Mi si richiede un intervento nel merito della reiterata attività di contestazione ex art. 726 c.p., da parte degli Ag./Uff. di P.G. del C.F.S. del Comando di Ravenna, a danno dei naturisti frequentatori della spiaggia "Bassona" presso Lido di Dante.

In qualità di Difensore Civico non ho competenza ad intervenire in materia di accertamento di reati, tuttavia desidero richiamare l'attenzione degli Enti coinvolti sulle diverse sentenze che attestano che la pratica del naturismo non integra gli estremi di reato di "atti contrari alla pubblica decenza".

Questo intervento è seguito da: dott. Angelo Baratelli tel. 051 5276390

VIALE ALDO MORO 44 • 40127 • BOLOGNA  
TEL.: 051.5276382 • FAX: 051.5276383 NUMERO VERDE 800 515505  
email: [difensorecivico@regione.emilia-romagna.it](mailto:difensorecivico@regione.emilia-romagna.it)

In data 20/11/1995, il Pretore di Ravenna Donatella Di Fiore assolse "per insussistenza del fatto", due naturisti: il Presidente dell'ANER Fidenzio Laghi ed un altro iscritto all'associazione, che prendevano il sole nudi sulla nota spiaggia di Lido di Dante ed erano stati per questo denunciati da militari appartenenti alla Stazione CC. di Lido Adriano, "per aver in luogo pubblico, lido del mare, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nel prendere il sole senza indumenti" ex art. 726 c.p.

Il Pretore Di Fiore riteneva già al tempo che il nudismo integrale "così come praticato dagli ..imputati, vale a dire in un'area lontana dalle spiagge abitualmente frequentate, segnalata, non visibile dal centro abitato...da oltre un decennio notoriamente meta di naturisti..praticato senza alcuna ostentazione o provocazione, ma in maniera naturale, discreta e composta " non avesse alcuna "idoneità lesiva del sentimento di decoro" e fosse pertanto "inoffensivo, anche se svolto in luogo pubblico quale è la spiaggia".

La Cassazione - Sezione Terza Penale - con la sentenza n. 1765/2000 attesta che "...la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: ..addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)."

Nella Sentenza n. 3557/2000, la Cassazione - Sezione Terza Penale - afferma che è "...evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata..."

Tutto ciò premesso e ricordando anche quanto evidenziato dal Pretore Di Fiore nella sentenza sopra richiamata, a riguardo della necessaria "crescente tolleranza nella realtà sociale verso la "diversità" purchè non imposta indiscriminatamente e non lesiva dell'altrui libertà", ai fini istruttori, mi preme chiedere qual è la posizione degli Enti nel merito di quanto segnalato.

Certo della collaborazione che sarà prestata, ringrazio e porgo distinti saluti.

  
Il Difensore civico  
Daniele Lùgli

**Allegati: c.s.**

257/2012  
Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

Prot. 0018282-15/05/2012-ALRER

**Calicchio Rosa****Da:** Baratelli Angelo**Inviato:** lunedì 14 maggio 2012 12.54**A:** Calicchio Rosa**Oggetto:** I: sentenze per difesa naturisti ANER contro Guardia Forestale di Ravenna**Priorità:** Alta**Allegati:** sentenze cassazione sul naturismo del 2000.doc; Digitalizzato a 08-05-2012 13.10.jpg; Dante2.jpg; Dante3.jpg; Dante4.jpg; Dante5.jpg; Dante6.jpg; Dante7.jpg; sentenza giudice ravenna donatella di fiore lido di dante pag. 1.jpg

Per favore Rosa mi stampi questi allegati

**Da:** Avv. JEAN PASCAL MARCACCI [mailto:jeanpascal@fastwebnet.it]**Inviato:** mercoledì 9 maggio 2012 9.38**A:** Baratelli Angelo**Oggetto:** sentenze per difesa naturisti ANER contro Guardia Forestale di Ravenna**Priorità:** Alta

Salve Dott. Baratelli e buona giornata

come daccordo ecco il testo integrale della sentenze che scagionano i naturisti a Ravenna ed in tutta Italia.

Ci aiuti a fare cessare la repressione.

Le allego anche le numerose lettere di cittadini pubblicate ieri sul Carlino.

Buon lavoro

Avv. MARCACCI - pres. ANER Emilia Romagna